

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, l'onorevole Migliori ha illustrato questi due emendamenti che sono diversi, ma che perseguono le stesse finalità.

All'articolo 122 della Costituzione, concernente l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, prevediamo alcuni elementi della forma di governo regionale, mentre la disciplina dei casi di scioglimento è dettata dall'articolo 126 della Costituzione. In entrambi gli articoli si precisa: «salvo che lo statuto regionale disponga diversamente». All'articolo 2 del provvedimento in esame abbiamo affermato l'autonomia delle regioni nella scelta della propria forma di governo anche in difformità a quanto previsto dagli articoli 122 e 126 della Costituzione. Bisogna però fare un richiamo alla coerenza.

Se si sceglie di adottare la norma che prevede l'elezione diretta del presidente della regione, i casi di scioglimento dovrebbero essere, inevitabilmente, coerenti con la previsione dell'elezione diretta. Sarebbe singolare prevedere tale elezione diretta e, successivamente, un meccanismo di sostituzione della scelta fatta dagli elettori con la possibilità non solo di sfiduciare il presidente, ma anche di rieleggerlo in sede di consiglio, in contrasto con le scelte operate dagli elettori.

Nessuno vuole limitare, lo ripeto, la possibilità delle regioni di scegliere una forma di governo diversa, ma facciamo in modo che tali scelte siano coerenti. Non si può scegliere l'elezione diretta, da una parte, e una disciplina e una modalità dello scioglimento, dall'altra, in assoluto contrasto con tale previsione. Bisogna fare le cose con coerenza.

Gli emendamenti in esame sono volti a dare questa coerenza: in caso di l'elezione diretta vi è una ben determinata disciplina dei casi di scioglimento; diversamente le regioni si daranno una disciplina dei casi di scioglimento, coerente con la forma di Governo che sceglieranno. Non possiamo fare, però, diciamo così, un po' in un

modo e un po' in un altro. Questa mi sembra dunque una norma essenziale da introdurre proprio per evitare pasticci.

Per tale motivo invito il relatore e i colleghi a riflettere. La formulazione giusta può essere quella contenuta nel mio emendamento 3.18 oppure quella contenuta nell'emendamento Migliori 3.3 o addirittura un'altra formulazione; non è, in ogni caso, una questione di formulazione ma di sostanza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Presidente, la questione posta dai colleghi Migliori e Calderisi non è priva di fondamento. Credo che quello approvato dalla Commissione sia un testo che abbia una sua organicità e coerenza, nel senso che prevedendo una deroga statutaria al principio dell'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della giunta, nell'ultimo comma dell'articolo 122, sistematicamente si connette all'ultimo comma dell'articolo 126 in cui si prevede lo scioglimento del consiglio e le dimissioni della giunta in caso approvazione di mozione di sfiducia, di rimozione, di dimissioni volontarie e dell'impedimento permanente o della morte del presidente della giunta, salvo che lo statuto disponga diversamente.

Le due norme sono fra di loro correlate. È chiaro che se le regioni nella loro autonomia statutaria delibereranno una forma di governo diversa da quella «presidenziale» ci sarà anche una diversa disciplina dello scioglimento. Ritengo però che la questione posta in particolare e più esplicitamente con l'emendamento Calderisi 3.18, abbia un suo fondamento.

Il testo proposto dalla Commissione ha comunque una sua coerenza anche nel caso venissero respinti gli emendamenti Calderisi 3.18 e Migliori 3.3. Rendere esplicita questa connessione sistematica non guasterebbe alla coerenza del testo, per cui dichiaro di astenermi sull'emendamento Calderisi 3.18 rimettendomi anche, da questo punto di vista, al giudizio complessivo formulato dal relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Onorevole Anedda, lei intende parlare in dissenso dal suo gruppo?

GIAN FRANCO ANEDDA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, tenterò di portare un argomento a sostegno dell'interpretazione testé data dall'onorevole Boato, con riferimento alla modifica dell'articolo 122 della Costituzione, di cui all'articolo 1, già approvata.

L'ultimo comma dell'articolo 122 nel testo approvato, stabilisce che il presidente della giunta venga eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e che il presidente eletto non revoca i componenti della giunta. Il che significa che soltanto il presidente eletto a suffragio universale e diretto può nominare e revocare il presidente della giunta. Quindi qualora il consiglio regionale decidesse, in base al proprio statuto, di procedere alla nomina del presidente nel consiglio, quel presidente non può né nominare né revocare il presidente della giunta. In altri termini si è seguita la strada del doppio binario: un binario che potremmo definire, per intenderci, proporzionalista, nel senso che il presidente è nominato in consiglio, e un binario diciamo presidenziale con il quale il presidente, eletto a suffragio universale e diretto, nomina e revoca i componenti della giunta.

Se così è il ragionamento dell'onorevole Boato, esso è più che giusto perché i due testi, quello già approvato e quello di cui al terzo comma dell'articolo 3 di cui stiamo discutendo, non sono coerenti tra di loro. Si deve dunque dire che, perseguendo la strada del doppio binario, chiaramente anche il caso di scioglimento deve essere riferito al presidente eletto a suffragio universale e diretto, altrimenti nasce una discrasia enorme che potrebbe determinarne un'altra in fase attuativa,

visto che lo statuto potrebbe, diciamo così, scegliere mezzo binario in un senso e mezzo in un altro.

ANTONIO SODA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA, *Relatore*. Signor Presidente, poco fa l'onorevole Moroni ha proposto con un emendamento sostanzialmente una variante ad una forma di governo. In questo caso, invece, gli onorevoli Calderisi e Migliori e, in parte, gli onorevoli Anedda e Boato, fanno riferimento a coerenze di sistemi.

È vero che esistono forme storiche sperimentate di modelli di forme di governo ed è altrettanto vero che, nella Commissione bicamerale, si era approdati ad una forma di semipresidenzialismo che era stata definita temperata, proprio perché si trovava a metà strada tra un semipresidenzialismo a sistema di governo duale e un semipresidenzialismo in cui la figura del presidente eletto non assume neanche una funzione propulsiva di governo. Vi è stato cioè un tentativo di mediazione, all'interno delle formule storicamente conosciute, per costruire un sistema sul modello della realtà politico-costituzionale italiana.

Il testo della Commissione, in coerenza con il principio della libertà statutaria in tema di forma di governo, usa una formula concisa, che ripete in varie disposizioni, proprio perché la libertà statutaria non significhi costrizione delle regioni a forme storiche definite, assolute e immutabili di modelli di governo. Le regioni possono, pertanto, elaborare forme di governo che ritengono più adatte alle loro comunità, al sistema politico che si evolve e così via.

In questo senso, preferirei la formula che si trova nel testo attuale della Commissione ma, considerato che si vuole rendere più esplicita la questione in tema di scioglimento, mi sembra che, all'emendamento Calderisi 3.18 (a mio avviso molto più rigido) sia da preferire l'emen-

damento Migliori 3.3, con la sostituzione delle parole « altre forme di governo » con « altra forma di governo », formula che rispetta, comunque, la libertà statutaria.

Inviterei, quindi, di nuovo l'onorevole Calderisi a ritirare il suo emendamento. Esprimo parere favorevole all'emendamento Migliori 3.3, se riformulato nel senso appena detto.

PRESIDENTE. Come propone che sia riformulato?

ANTONIO SODA, Relatore. Con la frase « altra forma di governo » in luogo di « altre forme di governo ».

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che l'onorevole Calderisi ha ritirato il suo emendamento 3. 18.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo preferisce il testo dell'emendamento Migliori 3.3 rispetto a quello dell'emendamento Calderisi 3.18, peraltro ritirato, per le seguenti ragioni. Esso esprime, in forma forse più chiara, ciò che è già scritto nel testo della Commissione.

Il Governo, però, suggerisce di eliminare l'espressione « altro sistema di elezione » e di riferirsi soltanto ad « altra forma di governo », dicendo cioè « salvo che lo statuto regionale disponga altra forma di governo ».

Anche questa formula, ad avviso del Governo, consente di elaborare in futuro sistemi di governo ibridi, misti; quindi, secondo me, non è più rigida di quella attualmente contenuta nel testo della Commissione, ma è forse più chiara ed anche più elegante.

PRESIDENTE. Colleghi, come vedete un po' di calma qualche volta serve!

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 3.3, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 307

Maggioranza 154

Hanno votato sì 268

Hanno votato no 39

Sono in missione 33 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontanini 3.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 294

Votanti 293

Astenuti 1

Maggioranza 147

Hanno votato sì 38

Hanno votato no 255

Sono in missione 33 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Moroni 3.4.

ROSANNA MORONI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSANNA MORONI. Presidente, volevo segnalare che l'emendamento è stato stampato con un errore che lo rende incomprensibile. Alla quarta riga, dopo le parole « cittadini eleggibili », abbiamo un

punto ed una maiuscola che non hanno senso. Deve intendersi, infatti, come segue: «è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale», eccetera.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Moroni 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 313

Votanti 311

Astenuti 2

Maggioranza 156

Hanno votato sì 8

Hanno votato no 303

Sono in missione 33 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Moroni 3.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 314

Votanti 312

Astenuti 2

Maggioranza 157

Hanno votato sì 39

Hanno votato no 273

Sono in missione 33 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontanini 3.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 312

Votanti 309

Astenuti 3

Maggioranza 155

Hanno votato sì 39

Hanno votato no 270

Sono in missione 33 deputati).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, qualche mese fa abbiamo fatto in quest'aula un dibattito appassionato e dilacerante sulla materia dello scioglimento dei consigli regionali cosiddetta «antiribaltone». Ho detto più volte che quella era una problematica giusta affrontata nella sede sbagliata, l'esame di una legge ordinaria, e che la sede giusta era quella della legge costituzionale di revisione dell'articolo 126 della Costituzione. Questa norma va esattamente in quella direzione e finalmente siamo arrivati al punto in cui dovevamo arrivare. Per questo l'approveremo.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, è una specie di autoelogio!

MARCO BOATO. Un auspicio!

GIUSEPPE CALDERISI. Mancano ancora tre letture, ma questo è un dettaglio!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, per poter votare con tranquillità sull'articolo 3, chiedo cortesemente al relatore di spiegarmi il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo stesso. Se ho ben capito, l'approvazione di una mozione di sfiducia, la rimozione, le dimissioni volontarie, l'impedimento permanente o la

morte del presidente comportano le dimissioni dell'intera giunta e lo scioglimento del consiglio.

Le dimissioni della giunta costituiscono un atto che bisogna compiere; qualcuno, infatti, si deve dimettere. Al riguardo, mi sembra vi sia un problema perché, se la giunta viene sfiduciata con apposita mozione, non le si può chiedere, poi, di dimettersi. Le dimissioni rappresentano una volontà che si deve manifestare; penso, quindi, che all'atto della sfiducia debba seguire una decadenza. Non è possibile pretendere che dimissioni volontarie comportino altre dimissioni.

Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per l'impedimento permanente o la morte del presidente, alle quali deve seguire un effetto automatico. Non è possibile che alla morte del presidente seguano le dimissioni della giunta: o prevediamo una decadenza oppure immagino che la giunta possa anche non dimettersi. Cosa accadrebbe in questo caso? Dovremmo almeno prevedere un termine per le dimissioni e le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso.

Ritengo vi sia un ingorgo anche nella forma, ma può darsi che abbia capito male e perciò mi rimetto alle spiegazioni del relatore.

ANTONIO SODA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA, *Relatore*. Signor Presidente, le dimissioni volontarie si riferiscono al presidente e comportano, per vincolo costituzionale, le dimissioni della giunta, che rappresenterebbero così un atto dovuto. L'inottemperanza a tale obbligo viene disciplinata dal meccanismo previsto in caso di violazione della Costituzione da parte di un organo del consiglio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	336
Maggioranza	169
Hanno votato sì	291
Hanno votato no ..	45).

(Esame dell'articolo 4 – A.C. 5389)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 5389 sezione 4*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, i miei due emendamenti 4.1 e 4.23 sono volti a risolvere sul piano costituzionale una questione. Durante i lavori della Commissione qualcuno ha sostenuto che i consigli regionali in carica, che cesseranno di svolgere le proprie funzioni nella primavera del 2000, potranno approvare i nuovi statuti. Si tratta di un'affermazione valida più sul piano dei principi astratti che su quello della concretezza, perché il meccanismo della doppia approvazione e i tre mesi previsti per la richiesta di svolgimento dell'eventuale referendum rappresentano scansioni temporali tali da non far prevedere, plausibilmente, che i consigli regionali oggi in carica possano approvare i nuovi statuti di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame.

Vi è anche un altro problema concomitante: vi possono essere modifiche statutarie in corso, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione nel testo attualmente in vigore. È chiaro che dobbiamo evitare una situazione di limbo, di modifiche statutarie *in itinere* adottate dai consigli regionali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione vigente. Queste sono le ragioni per le quali con l'emendamento 4.23 ho proposto – assieme ai colleghi Calderisi, Frattini e Valducci – che vi sia una sorta di ultrattività dell'articolo 123 della Costitu-

zione, nel testo attualmente vigente, in modo da consentire che entro il 30 giugno dell'anno 2000 le modifiche statutarie in corso, adottate dai consigli regionali già costituiti, possano seguire l'iter approvativo di cui all'articolo 123 attualmente in vigore.

Devo a questo punto sottolineare di aver commesso un *lapsus calami*, nel senso che in quell'emendamento mi sono dimenticato di prevedere la seguente scansione temporale: con effetto dal 1° luglio del 2001. La scansione è evidente: se l'ultrattività da me proposta nel mio emendamento 4.23 opera fino al 30 giugno 2000, è evidente che l'intendimento del presentatore dell'emendamento 4.1 andava nella direzione di rendere possibile il conferimento della potestà statutaria disciplinata dal nuovo articolo 123, con effetto dal 1° luglio dell'anno 2000. Prego pertanto il relatore di considerare che nel caso da me richiamato vi è stato un *lapsus calami*; nella sostanza, lo ripeto, è sfuggita una data, al di là dell'intendimento dello stesso proponente, perché la scansione era la seguente: ultrattività dell'articolo 123 in vigore fino al 30 giugno del 2000; operatività del testo dell'articolo 2 da noi approvato, con effetto dal 1° luglio dell'anno 2000.

Confido pertanto in un attento e cortese esame da parte del relatore, perché ritengo che si debbano evitare eventuali fughe in avanti cioè che, con atti deliberativi che potrebbero essere soltanto dei proclami e non degli atti operativi (cioè con adozioni frettolose di statuti operate alla vigilia delle elezioni nella primavera dell'anno 2000) si pongano in essere nuovi statuti che nella sostanza non sarebbero altro che dei proclami-annuncio e non già degli statuti quali saranno quelli che, a mio giudizio, dovranno essere il frutto delle scelte dei consigli regionali che andremo ad eleggere nella primavera del 2000.

Per questi motivi — lo ribadisco — confido che il relatore possa prestare attenzione ai due emendamenti che ho testé illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Siamo fortemente contrari a questa norma transitoria perché rappresenta l'ingessatura di tutta la Costituzione per quanto riguarda l'autonomia delle regioni. In pratica, le regioni saranno impossibilitate nel prossimo appuntamento elettorale, che vedrà il rinnovo dei consigli regionali, a introdurre modifiche ai propri statuti per dar vita ad un sistema elettorale e ad una forma di governo che siano rispettose delle loro esigenze e delle loro specificità. Questa norma transitoria impone infatti una determinata soluzione: quella del presidenzialismo per tutte le regioni!

In conclusione, noi della lega ribadiamo la nostra contrarietà a questo provvedimento e in particolare a questa norma transitoria che — ripeto — congela le possibilità per le regioni di dotarsi di statuti autonomi, quindi di forme di governo veramente autonome (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ANTONIO SODA, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sugli identici emendamenti Moroni 4.2, Nardini 4.13 e Fontanini 4.6. Sull'emendamento Garra 4.1 la Commissione invita il presentatore a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Replico brevemente all'onorevole Garra. Siamo alla prima lettura di questa legge costituzionale. Come riconosce lo stesso onorevole Garra, egli ha sollevato un problema inesistente di fronte al quale non mi sembra corretto costituzionalmente e opportuno politicamente effettuare una discriminazione in una disposizione costituzionale, seppure transitoria, tra la legittimazione dei consigli regionali attuali e

quella di quelli futuri; quindi, nell'ipotesi che l'emendamento non sia ritirato il parere è contrario.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Calderisi 4.3.

La Commissione invita altresì i presentatori degli emendamenti Migliori 4.5, Calderisi 4.4, è contraria all'emendamento Nardini 4.14 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Garra 4.23 e Calderisi 4.24, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ADRIANA VIGNERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Moroni 4.2, Nardini 4.13 e Fontanini 4.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	326
<i>Votanti</i>	325
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	163
<i>Hanno votato sì</i>	47
<i>Hanno votato no</i> ..	278).

PRESIDENTE. Onorevole Garra, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 4.1?

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, una volta chiarito che l'efficacia che abbiamo inteso proporre è dal 1° luglio 2000 e non 2001, mi pare che non ci possa essere alcun depotenziamento della piechezza di potere dei consigli regionali. Conseguentemente lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Garra 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	339
<i>Votanti</i>	338
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	170
<i>Hanno votato sì</i>	131
<i>Hanno votato no</i> ..	207).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calderisi 4.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	338
<i>Votanti</i>	337
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	169
<i>Hanno votato sì</i>	285
<i>Hanno votato no</i> ..	52).

È così precluso l'emendamento Migliori 4.5.

Onorevole Calderisi, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 4.4?

GIUSEPPE CALDERISI. Lo mantengo e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Il concetto è lo stesso di un emendamento precedente, però questo riguarda solo la norma transitoria e quindi si applicherebbe in via transitoria per una ben determinata forma di governo che abbiamo previsto

nel regime transitorio. Quindi, quei problemi sollevati da alcuni colleghi sull'autonomia statutaria vengono meno perché si tratta del sistema della forma di governo, un elemento ulteriore che riguarda solo questo periodo transitorio.

In tale periodo, vi sono l'elezione diretta, i meccanismi di scioglimento, la nomina e la revoca degli assessori da parte del presidente della regione eletto direttamente dai cittadini. Ci sembra quindi, ripeto, di maggiore rigore la norma che prevede un regime di incompatibilità fra la carica di componente della giunta ed il mandato di consigliere regionale: certamente, infatti, assicura una stabilità molto maggiore prevedere a livello regionale ciò che già è previsto per le forme di governo dei consigli comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, la maggioranza di questa Assemblea ha già votato contro l'ipotesi di prevedere negli articoli della Costituzione una rigida incompatibilità fra la carica di assessore e la funzione di consigliere regionale: il collega Calderisi la ripropone nell'ambito della disposizione transitoria, ma direi che in questo caso vada respinta *a fortiori*. Fra l'altro, l'esigenza (da lui prospettata e da me condivisa) della stabilità del presidente e dell'esecutivo è già garantita dal fatto che, nella disposizione transitoria, è prevista la possibilità della nomina di assessori laici, cioè non consiglieri; nel contempo, le dimissioni del presidente o la sfiducia nei confronti della giunta comportano l'automatico scioglimento del consiglio. Quindi, l'esigenza di stabilità è garantita totalmente dalla disposizione transitoria e quello proposto dal collega Calderisi è un ulteriore irrigidimento che a noi francamente pare inopportuno, per cui voteremo contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calderisi 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>335</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>168</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>114</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>221).</i>

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nardini 4.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	<i>333</i>
<i>Votanti</i>	<i>332</i>
<i>Astenuti</i>	<i>1</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>167</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>19</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>313).</i>

I presentatori accettano l'invito al ritiro dell'emendamento Garra 4.23 ?

GIACOMO GARRA. No, signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Garra.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, desidero rivolgere un invito alla riflessione al relatore e agli altri componenti il Comitato dei nove. L'emendamento in esame prevede: « Fino al 30 giugno 2000 continua ad applicarsi l'articolo 123 della Costituzione nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della

presente legge costituzionale»; il nostro successivo emendamento 4.24 — approfitto dell'occasione per illustrare anche quest'ultimo — prevede quanto segue: « Agli organi regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi in via transitoria gli articoli 122, 123 e 126 della Costituzione nel testo previgente ».

Dunque, abbiamo previsto una modifica degli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione ma vi sono dei consigli delle regioni a statuto ordinario che giungeranno alla scadenza del mandato l'anno prossimo: si pongono quindi alcune preoccupazioni. Quando potrà entrare in vigore il provvedimento che stiamo esaminando, signor Presidente? Siamo alla prima lettura, seguiranno l'esame del Senato, quindi la seconda lettura della Camera e del Senato: se non vi sono modifiche, potremo giungere alla sua approvazione entro l'estate, o in autunno; potrebbe quindi esservi un tempo molto ristretto, di pochissimi mesi, in cui gli attuali consigli regionali potrebbero esercitare i poteri previsti nel provvedimento stesso. Credo, però, che questo tempo sia comunque molto ristretto e che non sia bene che da parte di questi consigli si facciano magari delle corse per tentare di modificare gli statuti: ebbene, con i nostri emendamenti, abbiamo previsto che i nuovi poteri vengano dati ai nuovi consigli eletti quando il presidente della regione sarà stato eletto direttamente e vi saranno quindi governi e consigli regionali dotati di forte legittimazione popolare, di autorevolezza, di forza, di stabilità. È bene, quindi, che siano i nuovi consigli ad esercitare questo potere di autonomia statutaria.

Se pensiamo che i nuovi statuti dovranno avere una doppia lettura a livello regionale, che è possibile impugnarli davanti alla Corte ed eventualmente promuovere un referendum (per il quale occorrono i tempi necessari), come possiamo immaginare che in pochissimi mesi possa essere attuata la previsione dell'articolo 123, in particolare, ma anche quelle degli articoli 121, 122 e 126?

Sarebbe una corsa che credo sia bene evitare e credo che le regioni lo faranno — voglio essere fiducioso — ma bisogna anche prevedere nel testo una norma che eviti ogni tentativo di modificare gli statuti al loro scadere, ossia negli ultimi tre o quattro mesi della legislatura dei consigli regionali. Ritengo si tratti semplicemente di un problema di opportunità; occorre, appunto, prevedere una norma che dica chiaramente che l'autonomia statutaria viene riconosciuta ma, ovviamente, dovrà essere esercitata in tempi congrui da parte dei nuovi organi eletti nel 2000, secondo le nuove regole inserite nella disposizione transitoria. Essi, quindi, avranno governi regionali dotati di autorevolezza, legittimazione, stabilità, tutte condizioni necessarie perché possa avviarsi un percorso in senso federale e federativo.

Signor Presidente, invito il relatore a riflettere sul fatto di prevedere — non so se sia più opportuno in tal senso l'emendamento 4.23 o il 4.24 — la suddetta clausola solo per l'articolo 123 della Costituzione, oppure anche per tutti gli altri. Nel merito si potrà discutere, mi limito ora a sottolineare la necessità di una disposizione transitoria che faccia chiarezza ed eviti, appunto, situazioni che sarebbe opportuno evitare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

RICCARDO MIGLIORI. Signor Presidente, colleghi, il gruppo di alleanza nazionale ritiene che la norma transitoria della quale stiamo discutendo abbia un significato, un sapore particolare: si tratta di costituzionalizzare, seppure in modo atipico, il « Tatarellum ». Penso a cosa proverebbe il presidente Tatarella se si trovasse con noi di fronte a questa imminente decisione del Parlamento che, di fatto, costituzionalizza, salvo una piccola modifica in senso presidenzialista — che egli avrebbe largamente condiviso —, il meccanismo elettorale con il quale le quindici regioni a statuto ordinario nella primavera del 1995 rinnovarono i propri consigli regionali.

Intervengo, quindi, con senso delle proporzioni, in punta di piedi nel merito del testo che tutti, con convinzione, abbiamo voluto modificare solo parzialmente.

Nelle norme transitorie è presente il sistema elettorale con il quale le regioni a statuto ordinario rinnoveranno i loro consigli tra un anno, nella primavera del 2000. Ho fatto questa premessa per avvertire l'Assemblea dell'importanza della norma transitoria che ci permette di portare a regime il meccanismo elettorale, senza dover porre mano ad una legge ordinaria e, quindi, eliminando ogni possibile lacuna normativa.

Detto ciò, desidero esprimere da parte del mio gruppo l'apprezzamento sugli emendamenti Garra 4.23 e Calderisi 4.24; voteremo a favore degli stessi, non perché giudichiamo illegittimi i consigli regionali che sono vicini alla scadenza ordinaria — ciò non avrebbe senso —, ma proprio perché siamo consapevoli dell'importanza che avranno le regioni a statuto ordinario per quanto riguarda la forma di governo nella prossima legislatura, che definirei costituente.

Auspichiamo, inoltre, un collegamento con il nuovo articolo 117 della Costituzione e quindi il capovolgimento delle competenze in esso enunciate. Per questi motivi, pensiamo che solo quei consigli regionali abbiano un mandato costituente, cioè un mandato dell'elettorato, consapevole di assegnare a quel presidente della regione e a quel consiglio regionale la definizione della nuova forma di governo potenziale per quella regione. Non è un caso, quindi, che con l'emendamento Garra 4.23, così come con l'emendamento Calderisi 4.24, si dica, in sostanza, che in quella legislatura regionale vadano collocate tale iniziativa e tale stagione costituente per le singole regioni: non vi trovo niente di offensivo rispetto agli attuali consigli regionali. Tra l'altro, colleghi, voglio dire che questo emendamento ha anche un valore simbolico, perché si mette in atto un processo che difficilmente, in ogni caso, potrà essere azionato prima di quella tornata elettorale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE (*ore 18,50*)

RICCARDO MIGLIORI. Tanto vale, con forza — oserei dire con solennità — prevedere già all'interno di questa revisione costituzionale che si proceda nella nuova legislatura regionale a stabilire la nuova forma di governo per le regioni.

Non so se sono stato chiaro, ma ritengo che motivi di carattere tecnico e politico non ostino rispetto a questa interpretazione e a questa valutazione. Invito, pertanto, i colleghi della maggioranza ed il relatore ad una riflessione seria in merito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, la questione posta dai colleghi Calderisi e Migliori ha un fondamento. Credo, tuttavia, che sia assolutamente legittima la risposta che il relatore Soda ha dato.

Questa legge costituzionale, augurandoci che questa legislatura vada ancora avanti e non succedano incidenti di percorso — non alla legge, ma alla legislatura —, sarà approvata entro la fine di quest'anno o forse all'inizio del prossimo. Saremo, quindi, a pochissimi mesi dalla scadenza dei consigli regionali attualmente esistenti. È politicamente impensabile che, a pochissime settimane dalla loro scadenza, quei consigli regionali possano riformare lo statuto e le leggi elettorali, con la possibilità anche di ricorso ad un referendum sugli statuti.

Anche se debbo riconoscere che la questione è stata posta correttamente — ed è il motivo per cui mi asterrò su questi due emendamenti —, credo tuttavia che la risposta politica e istituzionale che ha dato il relatore, che si corra, cioè, il rischio di delegittimare inutilmente i consigli regionali che stanno concludendo il loro mandato, abbia anch'essa un fondamento. Pertanto, mi asterrò nel merito, ma credo che nell'un caso e nell'altro, cioè se gli emendamenti verranno approvati o

meno, il risultato sarà lo stesso: saranno i prossimi consigli regionali, eletti nella primavera del 2000, che avranno, oltre ad un mandato politico di rappresentanza e di Governo delle loro regioni, anche un mandato costituente in materia di statuti e di leggi elettorali regionali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Garra 4.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	<i>315</i>
<i>Votanti</i>	<i>312</i>
<i>Astenuti</i>	<i>3</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>157</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>98</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>214).</i>

Prendo atto che i presentatori non accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento Calderisi 4.24.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calderisi 4.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	<i>322</i>
<i>Votanti</i>	<i>318</i>
<i>Astenuti</i>	<i>4</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>160</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>106</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>212).</i>

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	<i>326</i>
<i>Votanti</i>	<i>325</i>
<i>Astenuti</i>	<i>1</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>163</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>276</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>49).</i>

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 5389)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, la Camera dei deputati con questo provvedimento riprende, dopo il fallimento della Commissione bicamerale, l'opera di riforma della Costituzione. Anche qui, come nella Commissione bicamerale, la metodologia è la stessa: rivedere « a spizzichi e bocconi » la Carta costituzionale, pressati da situazioni contingenti che impongono alcuni limitati cambiamenti.

Il provvedimento in esame è nato per arginare i cambiamenti di Governo avvenuti negli ultimi mesi...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia !

PIETRO FONTANINI. Dicevo che questo provvedimento è nato per arginare i cambiamenti di Governo avvenuti negli ultimi mesi presso alcune giunte regionali del sud d'Italia.

Anche il relatore nella sua relazione riconosce questa strana genesi che sta portando a modificare tre articoli, anzi quattro, della Costituzione. Scrive il relatore Soda che le ragioni contingenti, ovvero il mutamento degli esecutivi in alcune regioni, hanno spinto verso l'accelerazione di un intervento riformatore sulla forma di Governo regionale. La nostra criticità non si ferma soltanto su questi

aspetti legati all'opportunità metodologica di apportare riforme alla Costituzione senza tener conto di un progetto globale di modifica che dovrebbe riguardare tutto il testo costituzionale, ma anche ad uno degli aspetti più carichi di ambiguità che colpisce coloro i quali hanno proposto le modifiche. Bisogna innanzitutto chiarire chi debba essere il depositario della forma di governo regionale. È la Costituzione la fonte unica su cui si poggiano gli elementi determinanti la forma di Governo oppure questi ultimi vanno lasciati in capo all'autonomia organizzativa delle regioni?

Questa era la questione su cui si doveva decidere. Purtroppo quest'aula ha deciso che sia la Costituzione a determinare fin negli ultimi particolari la forma di governo, tradendo l'apertura all'autonomia delle regioni. Noi della lega nord per l'indipendenza della Padania siamo chiaramente schierati per riconoscere a tutte le regioni ampie competenze per quanto riguarda i sistemi elettorali e le forme di governo. Abbiamo più volte rivendicato per le regioni un'ampia autonomia, che dovrebbe tradursi nella facoltà, per questi ultimi, di dotarsi di statuti di livello costituzionale, per dare vita ad un vero Stato federale.

La Germania, a cui molti di voi si richiamano, è uno Stato federale perché ha dato agli statuti regionali, agli statuti dei *Länder* dignità di legge costituzionale, di autonomia costituzionale. Tale facoltà rafforza il ruolo delle regioni. Infatti, una delle cause di questo svuotamento e della difficoltà per le regioni di avere una dignità vera all'interno di questo Stato deriva dalla presenza di partiti centralisti che riproducono in periferia le logiche di funzionamento di un modello accentratore.

Roma ancora una volta esclude, su una questione cruciale come la formazione di governi, un'effettiva autonomia della classe politica delle regioni.

Per contrastare efficacemente la vocazione centralistica degli apparati burocratici dello Stato, è urgente introdurre nell'ordinamento costituzionale la possibilità per le regioni di dotarsi di significative

e differenti forme istituzionali per raggiungere, anche in campo normativo, quella potestà legislativa concorrente tipica dei veri sistemi federali.

Le proposte portate avanti, invece, dalla maggioranza e dal Polo — che si è legato alla maggioranza — hanno ingabbiato l'autonomia delle regioni, privilegiando un'unica forma di governo: quella presidenziale. Il presidenzialismo è passato in quest'aula con il contributo tanto del Polo, quanto della maggioranza.

Nel testo che ci accingiamo a votare vi è una forte contraddizione: da una parte si vuole riconoscere agli statuti regionali la possibilità di dare regole originali ed autonome alle istituzioni operanti all'interno delle regioni stesse; dall'altra, vi è l'indicazione di una forma di governo privilegiata: il presidenzialismo; non ultima, la norma transitoria impone tale forma di governo a tutte le regioni.

Tale contraddizione è rafforzata da tutta una serie di regole che entrerebbero subito in vigore per impedire, di fatto, un'alternativa al presidenzialismo.

La Commissione bicamerale aveva fatto molto di più, delegando agli statuti regionali ogni decisione concernente la forma di governo; essa era stata molto più rispettosa dell'Assemblea, riguardo l'autonomia delle regioni. Non era stato privilegiato alcun sistema particolare: la Commissione bicamerale si asteneva da qualsiasi indicazione, riconoscendo alle regioni la dignità statutaria insita in ogni sistema federale.

Se vogliamo valorizzare sul serio l'autonomia regionale e realizzare un assetto statale federale, è indispensabile procedere all'irrobustimento politico-istituzionale delle regioni: la legge che ci accingiamo a votare, che modifica articoli della Costituzione, non realizza tale obiettivo, anzi, ne sviscerisce l'autonomia e la capacità.

Concludo, citando un uomo del sud, il quale è stato anche il padre di un partito che ha perso, forse, il lume della ragione federalista, don Luigi Sturzo, che nel 1901 affermava: «Le regioni italiane abbiano finanza propria e propria amministrazione, secondo le diverse esigenze di

ciascuna e che la loro attività corrisponda alle loro forze ». Aggiungeva, poi: « Io sono federalista impenitente; lasciate che noi del meridione possiamo amministrarci da soli, da noi disporre il nostro indirizzo finanziario, distribuire i nostri tributi, assumere le responsabilità delle nostre opere. Noi non siamo pupilli; non abbiamo bisogno della tutela interessata del nord ».

Da esponente di una forza politica che crede nella vera autonomia del nord — la lega nord per l'indipendenza della Padania — parafraso le dichiarazioni di don Luigi Sturzo, dicendo che anche noi non abbiamo bisogno di pupilli che da Roma definiscano le regole e le forme di governo da esportare ed imporre in tutte le regioni, anche in quelle del nord.

Per questo, signor Presidente, siamo fortemente contrari alla legge che stiamo per votare, che introduce modifiche della Costituzione contrarie all'autonomia delle regioni ed al federalismo e che va a svilire le potenzialità e lo spirito delle regioni che compongono il nostro paese (*Vivi applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del CCD su questo provvedimento che segna sicuramente un passaggio importante, in primo luogo perché conferma che il Parlamento sceglie una linea che già si era in un certo senso intravista durante il dibattito in Commissione bicamerale, cioè quella del semipresidenzialismo, se è vero, come è vero, che questo progetto di legge, sul quale vi è ampia convergenza, è portatore di quell'antidoto necessario per le patologie di un sistema semipresidenzialista rappresentato da un sano federalismo.

FABIO CALZAVARA. Falsi federalisti, bugiardi !

CARMELO CARRARA. È sicuramente un risultato che si deve al prezioso contributo fornito dalla discussione svoltasi in Commissione bicamerale, volto a collocare la forma di governo regionale nell'ambito di un nuovo assetto federale dello Stato. Un contributo altrettanto prezioso è venuto anche da parte della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Sicuramente degna di attenzione è la disposizione che attribuisce una particolare valenza allo statuto delle singole regioni, che viene approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta.

Ancora una volta a giusto titolo riecheggia in quest'aula l'evocato federalismo...

FABIO CALZAVARA. Bugiardi, non sapete neanche cosa state dicendo !

CARMELO CARRARA. un federalismo che non può coniugare soltanto gli uguali, ossia le regioni a statuto ordinario. Il federalismo c'è nel momento in cui si riescono a coniugare i diversi, il federalismo è una malta cementizia che « deve » coniugare i diversi, nell'ottica di una saggia unità nazionale, in un mondo in cui oggi « esistere » significa soprattutto « coesistere ».

Vorrei che la larga convergenza che oggi si manifesta nell'approvazione di questo provvedimento si ritrovasse anche in relazione all'altro che lo seguirà a ruota, ossia nell'approvazione degli statuti delle regioni che hanno una specifica autonomia, ancora prima delle linee immaginate nel disegno di Sturzo del 1948. Presso la I Commissione sono già in discussione le proposte provenienti dai consigli regionali (prima fra tutte quella della regione siciliana) in tema di modifica della legge elettorale e degli organi di governo delle regioni. Vorrei che questa sorta di « ponte » si realizzasse non soltanto a proposito delle regioni a statuto ordinario, ma anche tra la Sardegna e il Friuli e tra quest'ultimo e la Sicilia. Sono consapevole del fatto che se non si trova in quest'aula una larga convergenza in favore di questo

tanto auspicato federalismo, non si può che tornare al federalismo sociale, in un meraviglioso *mix* tra spinte partitiche e spinte autonomistiche. Credo che dobbiamo evitare tutto ciò. Dobbiamo prendere coscienza, in quest'aula, del fatto che il futuro del nostro paese non può essere affidato soltanto all'arroganza dei ricchi, ma anche a quel silenzio dei poveri che da tempo sono oppressi da uno Stato che dimostra di essere sempre più centralista (*Applausi dei deputati del gruppo misto-CCD*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, è con notevole soddisfazione che annuncio il voto favorevole del mio gruppo su questo importante provvedimento, che reca una riforma di alcuni articoli della Costituzione volta a stabilire l'elezione diretta del presidente della regione ed a prevedere una nuova autonomia statutaria.

Debbo tuttavia esprimere anche una certa amarezza, perché questo testo non è molto diverso, anzi è quasi identico a quello in discussione ben cinque anni fa in questa Camera.

In quel periodo da parte del Governo Berlusconi, con un disegno di legge presentato dall'allora ministro Speroni, fu proposta l'elezione diretta del presidente della regione e l'autonomia statutaria delle regioni stesse. Anche da parte di molti deputati dell'allora opposizione — ricordo la proposta dell'onorevole Adornato — fu proposta tale riforma che fu bloccata per le resistenze in seno allo schieramento che si definiva progressista e per il voto dei deputati del gruppo della lega che il 4 ottobre 1994 bocciarono in quest'aula, alla presenza dello stesso ministro Speroni, il disegno di legge.

FABIO CALZAVARA. Abbiamo scoperto i vostri inciuci!

GIUSEPPE CALDERISI. Il disegno di legge prevedeva che questi due elementi

segnassero l'inizio di un percorso riformatore volto ad aprire un discorso federalista e a prevedere modifiche dello stesso tenore anche per la forma di governo statale. Vi è in me una certa amarezza per il fatto che siano stati persi cinque anni in questo percorso riformatore allungando, così, quella fase di transizione che credo sia necessario far giungere al più presto a compimento.

Con questo provvedimento si decide lo spostamento, a favore della sovranità popolare, di decisioni importanti. I governi delle regioni a statuto ordinario — ma mi auguro in seguito anche di quelle a statuto speciale — saranno scelti dai cittadini e tale scelta non potrà essere modificata se non ricorrendo a nuove elezioni. Questa è questione di grande rilevanza.

Non solo. Anche per quanto riguarda l'autonomia statutaria, come ricordavo nel mio intervento nel corso dell'esame degli articoli, le modifiche apportate agli statuti possono essere sottoposte al voto del corpo elettorale delle regioni. Pertanto, l'autonomia statutaria è vera perché non è rimessa alle oligarchie di partito che non potranno fare e disfare non solo i governi ma anche gli statuti regionali. Ciò perché abbiamo previsto una norma transitoria, ma anche perché abbiamo inserito nella Costituzione l'elezione diretta del presidente della regione con una ben precisa disciplina dello scioglimento. Abbiamo altresì previsto, nell'ambito dell'autonomia statutaria, il ricorso al referendum e, quindi, al voto del corpo elettorale attivabile o su richiesta di una parte dei consiglieri regionali (un quinto di essi) o di una parte del corpo elettorale regionale (un cinquantesimo degli elettori).

Ritengo che in questo modo vi sarà una forte spinta riformatrice in ragione della quale le oligarchie di partito perderanno giustamente, a mio avviso, un potere che è bene sia affidato ai cittadini.

Nel mio intervento svolto in sede di discussione generale, ho detto un po' provocatoriamente che fra queste due norme ritenevo che quella più federalista non fosse quella dell'autonomia statutaria ma proprio quella che stabilisce l'elezione

diretta del presidente della regione. Ora lo voglio confermare — i colleghi comprenderanno questa mia valutazione provocatoria — perché sono la legittimazione dei governi regionali ed il principio di responsabilità che affermiamo con questa riforma, nonché la stabilità dei governi regionali a dare la possibilità di avviare un percorso federalista.

FABIO CALZAVARA. Questo non è federalismo !

GIUSEPPE CALDERISI. Dicevo che vengono conferiti ai governi regionali autorevolezza, legittimazione e stabilità per consentire il vero percorso federalista che riguarda l'attribuzione dei poteri. È importante anche l'autonomia statutaria: Stati federalisti, federali, come gli Stati Uniti e la Repubblica federale tedesca, prevedono appunto che ogni Stato, ogni *Land*, possa dotarsi di un proprio statuto, di una propria forma di Governo. Ma, guarda caso, sia negli Stati Uniti che in Germania queste ipotesi hanno tutte la stessa forma di Governo, e la stessa legge elettorale, con variazioni minime. Ma non è questo l'elemento decisivo del percorso in senso federale e dell'autonomia, bensì — lo ripeto — quello della legittimazione, della forza, dell'autorevolezza per poter avviare il trasferimento di poteri.

Signor Presidente, mi auguro che sia possibile discutere anche la riforma di altri articoli della Costituzione. Dovremo tuttavia farlo in una maniera equilibrata. Non è possibile a mio avviso, così come non sarebbe stato possibile in quest'ambito, discutere soltanto di un aspetto senza coniugare elementi di presidenzialismo con elementi di federalismo. Analogo discorso deve essere fatto per quanto riguarda la riforma della seconda parte della Costituzione. Non è infatti pensabile di portare avanti una simile riforma a spizzichi e bocconi. Se si deve riprendere il cammino delle riforme, allora questo deve essere coerente e si debbono compiere scelte altrettanto coerenti.

Ciò riguarderà il futuro e comunque mi auguro che vi sia una spinta riforma-

trice per raggiungere questo risultato. Auspico che dal referendum del 18 aprile scaturisca questa spinta al fine di poter compiere appieno il passaggio ad un sistema maggioritario, ad un bipolarismo maturo, capace di affidare agli elettori, anche a livello nazionale, la scelta del Governo senza possibilità di ribaltoni o ribaltini, che dir si voglia, a cui purtroppo abbiamo assistito in questi anni, che hanno costituito e costituiscono un grave handicap per il nostro paese nel portare avanti un processo di ammodernamento anche del sistema economico.

Con la sfida dell'Europa noi abbiamo certamente bisogno, anche a livello nazionale, di questo tipo di riforme necessario a portare avanti un processo di modernizzazione.

Presidente, voglio proprio augurarmi che nel suo ulteriore iter questo provvedimento non si snaturi; mi auguro altresì che le divisioni, fortunatamente contenute in questa Camera, rimangano tali anche nell'altro ramo del Parlamento e che non si crei quindi quel contrasto tra questioni di Governo e di riforme costituzionali, che è uno dei fattori di ostacolo al percorso riformatore.

Mi auguro ancora che non siano stravolti gli elementi di equilibrio della riforma, in particolare — voglio ricordarlo e sottolinearlo ancora una volta — che rimanga nella norma transitoria ed anche nell'articolo 122 della Costituzione, l'elezione diretta del presidente della regione, che nell'articolo 126 rimanga quella disciplina del potere di scioglimento, che vi sia l'autonomia statutaria ma con la garanzia che essa potrà essere esercitata solo in consonanza con la volontà del corpo elettorale delle rispettive regioni, e non in contrasto con esse.

Infine, Presidente, mi auguro che questo provvedimento segni l'inizio di un più ampio percorso riformatore, ma allora dobbiamo prevedere le stesse cose a livello nazionale: non ha senso, infatti, eleggere direttamente un Presidente della Repubblica garante in questo paese! Se dobbiamo eleggere un Presidente della Repubblica, allora dobbiamo farlo così come

è previsto nel cosiddetto testo Salvi che è stato votato in seno alla Commissione bicamerale, ossia dobbiamo eleggere un Presidente della Repubblica che presieda il Consiglio dei ministri. In questo modo si dà ai cittadini un ben chiaro potere di scelta sui Governi. La sinistra auspica una riforma elettorale a doppio turno, secondo il modello francese. Cari colleghi, non si può scegliere nel sistema francese solo ciò che fa comodo, solo un pezzo. Se si opta per il sistema francese — e può essere una scelta opportuna — lo si deve scegliere integralmente. Si sceglie, pertanto, anche l'elezione diretta del Presidente della Repubblica con poteri di Governo; si sceglie un Presidente che presiede il Consiglio dei ministri, come prevedeva il già temperato progetto Salvi, approvato dalla bicamerale nel giugno 1997, che fu poi, però, completamente stravolto nel successivo iter della bicamerale stessa, fatto che ha determinato il suo fallimento.

Se non vogliamo un nuovo fallimento, dobbiamo comprendere che bisogna inserire modifiche di natura sostanziale in quel testo.

Se dobbiamo dare ai cittadini poteri di scelta del Governo, bisogna darglieli fino in fondo. Non ha senso alcuno — lo ripeto — eleggere un Presidente della Repubblica con funzioni di garanzia. Se ci dovessimo incamminare su questa strada, credo che difficilmente potremmo arrivare a soluzione della riforma della nostra Costituzione o, almeno, della sua seconda parte.

Dobbiamo procedere, invece, esattamente come stiamo facendo a livello regionale. Saranno, pertanto, necessarie norme corrispondenti in grado di garantire ai cittadini questo diritto politico, che è il primo diritto politico: la possibilità di scegliere i governi del proprio paese (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pistelli. Ne ha facoltà.

LAPO PISTELLI. Signor Presidente, vorrei sinteticamente annunciare il voto

favorevole del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo su questo provvedimento.

Non vorrei sembrare enfatico ai colleghi, ma dopo circa otto mesi dall'affondamento della bicamerale, spero che si possa dire che da stasera riparte la stagione delle riforme.

Sono consapevole che si tratta soltanto di una prima lettura, però, in questa breve dichiarazione di voto, mi interessa richiamare in termini assolutamente positivi il dibattito sereno e proficuo che si è svolto sia nella Commissione affari costituzionali, sia oggi pomeriggio in quest'aula.

Quanto al merito del provvedimento, mi permetto di spostare l'accento dei colleghi su un aspetto diverso da quello richiamato ora dal collega Calderisi.

Il gruppo dei popolari non sottolinea il valore in sé salvifico dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale, perché è nostra convinzione che — se siamo stati attenti ai processi profondi maturati all'interno dell'opinione pubblica — per la stragrande maggioranza dei cittadini italiani l'elezione diretta del presidente della giunta regionale rappresenta già un fatto.

Credo che, se oggi interpellassimo un cittadino del Lazio, della Toscana o della Lombardia, quasi nessuno probabilmente ricorderebbe di aver colto la differenza tra la designazione e l'elezione diretta del presidente quando ha trovato sulla scheda rispettivamente i nomi di Badaloni, di Chiti o di Formigoni.

ELIO VITO. Con i ribaltoni sì, però!

LAPO PISTELLI. Non è un caso, onorevole Vito, che la persuasione di aver già metabolizzato il processo di elezione diretta del presidente della giunta regionale sia stato testimoniato dal dibattito scatenato sulla legge antiribaltone. Proprio chi ha proposto la legge antiribaltone ha fatto riferimento a un patto tra i cittadini e i presidenti designati/eletti che — ripeto — per fatto politico, prima che per norma giuridica, erano già percepiti come frutto di un'elezione diretta.